

COMUNE DI VIVERONE

Provincia di BIELLA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**"APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022"**

Il sottoscritto Maurizio Cacciola, Revisore dei Conti del Comune di Viverone (BI), nominato per il triennio 01.05.2021 – 30.04.2024 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 19.04.2021, Revisore unico dei Conti del Comune di Viverone, ricevuta la proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022”

Visti

- L'art, 175 del D. lgs 18 agosto 2000, nr. 267;
- L'art. 239 del D. lgs 18 agosto 2000, nr. 267;
- la proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022”

ESAMINATA

La documentazione predisposta;

Dato atto che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Dato atto altresì che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

Considerato che l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

Dato atto che l'Amministrazione intende deliberare la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n.

197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022.”

Torino,
17/01/2023

L'organo di Revisione
CACCIOLA Dott. Maurizio

